



Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 6 /2021

Il Giudice Designato, Assunta Napoliello

visto il ricorso e la contestuale proposta di piano del consumatore di LUONGO GIOVANNI e ARCANO ROSA;

vista l'attestazione dell'OCC,

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti alla fissazione della udienza di cui all'art. 10 cit

fissa

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 19.10.2021 ore 10.00.

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 l. cit con eventuali spese a carico dell'istante

dispone

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sul portale nazionale [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it); e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante

ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo del bene immobile di cui alla proposta integrativa depositata il 10 settembre 2018 (appezzamento di terreno id. al NCT del Comune di Bari fg 5 Mappale 40

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso.

riserva

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente e all'avv.to DE MEO ANGELA MONICA nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi

Bari, 05/08/2021

Il Giudice designato

Assunta Napoliello